

Ordine Avvocati di Perugia

Da: Ordine Avvocati di Perugia <ord.perugia@cert.legalmail.it>
Inviato: venerdì 16 novembre 2018 13:17
A: 'ca.perugia@giustizia.it' (ca.perugia@giustizia.it)
Oggetto: segnalazioni sullo svolgimento delle udienze pubbliche in Corte di Appello

Chiar.mo Signor Presidente,
in occasione dell'ultima seduta consiliare, abbiamo trattato numerose segnalazioni pervenute da colleghi che lamentano il mancato rispetto del ruolo nell'andamento delle udienze civili innanzi all'Ecc.ma Corte di Appello da Lei presieduta.

In particolare, ci viene segnalato che il Collegio chiamerebbe le singole cause senza osservare il rigoroso criterio numerico, in deroga alla prassi sinora adottata dal precedente Collegio che, sempre accettato dall'Avvocatura, garantiva un corretto svolgimento delle cause stesse.

Confidiamo in un Suo intervento affinché possa essere risolto il contrattempo e ripristinato lo status quo ante.

Con perfetta osservanza

Gianluca Calvieri



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

PRESIDENZA

Piazza Matteotti n.22 – 06122 Perugia – Tel.: 075/5405306 – fax: 075/9669224
e-mail: ca.perugia@giustizia.it

Prot. *10531/2018*

Perugia, 29 NOV 2018

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

OGGETTO: ruolo di udienza collegiale civile.

Con riferimento all'oggetto e alla Sua nota del 16 novembre u.s., trasmetto breve relazione del Presidente f.f. della sezione civile, dott. Ligori, con allegato ordine di servizio interno.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Mario Vincenzo D'Aprile

Al Presidente della Corte d'appello

In risposta alla richiesta fatta di una breve relazione in ordine alla sollecitazione dell'Ordine degli Avvocati qui pervenuta via e-mail il 16-11-18 si ritiene sufficiente trasmettere in allegato copia dell'avviso circa le modalità di chiamata della cause che il sottoscritto ha disposto sia allegato al ruolo dell'udienza pubblica del giovedì.



Mi sembra che in detto avviso sia dato conto ampiamente delle ragioni di interesse generale che impongono, entro i limiti ivi indicati, una deroga alla regola generale, di cui all'art. 116 disp. att. c.p.c., di chiamata delle cause secondo l'ordine del ruolo di udienza.

Con osservanza.

1) Allegato avviso di cui sopra.

Perugia, 28-11-2018

Il presidente della sezione civile f.f.



ORDINE DELLE CHIAMATE DELLE CAUSE

Le cause verranno chiamate ai sensi dell'art. 116 disp. att. c.p.c. secondo l'ordine del ruolo d'udienza dopo peraltro che (deroghe consentite dalle "ragioni di opportunità" richiamate da detta disposizione e che vanno fatte sempre salve):

- la Corte avrà assunto in decisione, nel numero minimo previsto, le cause con maggiore anzianità di ruolo generale in adempimento di quanto stabilito dal *Programma per la gestione dei procedimenti civili Anno 2018* (art. 37 d.l. n. 98/11 conv. l. n. 111/11), tenendo altresì conto che per le cause in sede di rinvio dalla Corte di cassazione i tempi di decisione sono più brevi (un anno) che per le cause d'appello (due anni);

- sarà stato assunto in decisione un certo numero di cause, anche di recente iscrizione, relative alle opposizioni ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 (Rifugiati) attesi i tempi strettissimi (sei mesi) imposti alla loro decisione dalla legge (art. 19 d. lgs. n. 150/11 applicabile *ratione temporis*).

Per raggiungere questi obiettivi si dovrà evitare di chiamare le cause secondo il ruolo del singolo relatore, già ordinato secondo l'anzianità delle cause, perché è possibile che un relatore abbia cause di anzianità risalente in numero

sovrabbondante rispetto a quello delle cause che deve prendere in decisione, mentre un altro ne può avere in numero inferiore e, seguendo rigorosamente il ruolo del singolo relatore, diventa possibile che vengano rinviate cause di anzianità risalente e prese in decisione cause più recenti. Questo rischio è evitabile chiamando invece le cause, e prendendole in decisione, secondo il loro ordine di anzianità a prescindere dal ruolo dei singoli relatori, provvedendo, se del caso, al mutamento, pienamente giustificato, del relatore.

€↓ Il Presidente della sezione civile